

# COMUNE DI MOLITERNO

(Provincia di Potenza)  
Piazza Vittorio Veneto n. 1



[www.comune.moliterno.pz.it](http://www.comune.moliterno.pz.it)

Ufficio Affari Generali

## Relazione istruttoria sull'affidamento in concessione del servizio di trasporto pubblico locale di competenza del comune di Moliterno.

La presente relazione viene redatta sulla base dell'art. 34 comma 20 del D.L. 179 del 18/12/2012 convertito nella Legge 17/12/2012 n.221 che recita: "per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che da conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste".

Alla stregua della richiamata normativa quindi le P.A. devono esplicitare:

- a) Le ragioni che hanno le Amministrazioni a ricorrere al mercato, esternalizzando la gestione, previa individuazione di operatori mediante procedure competitive;
- b) La sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma dell'affidamento prescelta;
- c) La specificazione degli obblighi di servizio prescelti e le eventuali compensazioni;

Risulta all'uopo un breve excursus sulla materia dei servizi pubblici di rilevanza economica, la cui disciplina è stata innovata continuamente negli ultimi anni.

L'art. 23 bis del D.L. 25/06/2008 n.112 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" convertito con modificazioni dalla legge 6/8/2008 n. 133 e s.m.i., è stato eliminato dall'ordinamento giuridico a seguito del referendum: in particolare l'effetto abrogativo si è realizzato con decorrenza 21/07/2011, con la pubblicazione nella G.U. del DPR 18/7/2011 n. 113.

L'abrogazione dell'art. 23 bis ha determinato l'abrogazione del DPR 168/2010 attuativo dello stesso: il DPR a sua volta aveva abrogato alcuni commi (5, 5bis, 6, 7, 8 e 9 escluso il primo periodo, 14, 15 bis, 15 ter e 15 quater) del D.Lgs. 267/2000.

Il D.L. 138/2011 convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011 n. 148 e s.m.i. (art. 4) ha colmato il vuoto normativo disciplinando nuovamente la materia dei servizi pubblici.

La suddetta normativa ha sostanzialmente riprodotto e reintrodotta nell'ordinamento giuridico quella cancellata dal referendum popolare.

In conseguenza di ciò la Corte Costituzionale ha dichiarato con la sentenza n. 199 del 2012, l'illegittimità costituzionale dell'art.4 in quanto viola il divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare.

Dal venir meno della normativa nazionale, è conseguita l'immediata applicabilità nell'ordinamento italiano, della normativa comunitaria.

La normativa comunitaria prevede n. 3 forme di gestione dei servizi pubblici:

1. mediante affidamento a società misto pubblica - privata previa gara "a doppio" oggetto per l'individuazione del socio privato operatore;
2. mediante affidamento in house;
3. mediante individuazione di un soggetto terzo, da selezionarsi mediante procedura ad evidenza pubblica.

A questo punto necessita un breve cenno sulla nozione "di rilevanza economica".

Secondo la giurisprudenza prevalente la distinzione tra attività economiche e non economiche ha carattere evolutivo e dinamico per cui non è possibile definire a priori un elenco di servizi di rilevanza economica.

Secondo infatti la giurisprudenza comunitaria spetta al giudice nazionale valutare la sussistenza di elementi tali (a titolo esemplificativo presenza di un scopo precipuamente lucrativo, organizzazione di impresa, eventuale finanziamento dell'attività in questione).

In altri termini un servizio è da intendersi di rilevanza economica quando è in astratto potenzialmente capace di produrre un utile di gestione e, quindi, in grado di riflettersi sull'assetto concorrenziale del mercato di settore. E' evidente che il servizio di trasporto pubblico locale non può che qualificarsi quale servizio di rilevanza economica.

Fatta questa necessaria illustrazione del quadro normativo si passa ad evidenziare le motivazioni che inducono all'espletamento di procedura competitiva per la gestione del servizio medesimo.

Con deliberazione del C.C. n. 151 del 17/12/1977, esecutiva ai sensi di legge, veniva istituita la linea di trasporto pubblico comunale e che la stessa veniva affidata in concessione alla Ditta DI BIASE & Albano da Moliterno. Con successive deliberazioni di Giunta Comunale n. 47 del 29/09/2000, n. 4 dell'8/01/2004, n.5 del 10/01/2005 e n. 44 del 19/04/2006, esecutive ai sensi di legge, si prorogava la concessione del servizio di trasporto pubblico comunale alla Società Autolinee DI BIASE s.n.c. di Felice DIBIASE & C. in ossequio alle Leggi Regionali vigenti in materia, fino alla data di stipula del contratto di servizio conseguente all'espletamento delle apposite procedure concorsuali.

La più recente normativa in materia di servizi pubblici locali impone la necessità di procedere ad affidamenti previo espletamento di procedure competitive, nel rispetto di ambiti territoriali omogenei da stabilire da parte della Regione. In tal senso è da leggersi la L.R. n.7 del 30/04/2014 che, in ossequio al dettato del D.L. n.138/2011 convertito in L. n.148/2011 art.3 bis, ha definito la dimensione dell'ambito o bacino territoriale per la rete dei servizi di trasporto pubblico comunale e, conseguentemente, per ragioni di unitarietà ha stabilito che: *"nelle more della riorganizzazione ... tesa alla razionalizzazione ed efficienza del sistema, è fatta salva l'organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale negli ambiti territoriali già previsti dalle discipline di settore e dalle disposizioni regionali vigenti e, al fine di armonizzare l'esercizio dei servizi in essere, i contratti di servizio relativi ai nuovi affidamenti, secondo le vigenti disposizioni normative, anche comunali, dovranno avere scadenza non oltre il 31 dicembre 2017"*. Inoltre, l'art.1 comma 7 della menzionata legge Regionale testualmente recita: *"....(omissis) I comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge non hanno ancora sottoscritto contratti di servizio a seguito di procedura di gara, hanno l'obbligo di procedere all'affidamento dei servizi di propria competenza con procedura di gara ed alla relativa sottoscrizione di contratti di servizio con validità sino alla data del 31/12/2017, pena il non trasferimento dei contributi da parte della Regione per gli esercizi 2016 e 2017."*

L'individuazione di un soggetto cui affidare la gestione del servizio, secondo le modalità di cui all'art.30 del D.Lgs.163/2006 e ss.mm. e ii., previo espletamento di una procedura competitiva aperta espletata secondo le prescrizioni generali di cui al D.Lgs.163/2006 si rende pertanto necessaria anche se per un periodo limitato di tempo, in attesa delle nuove determinazioni regionali.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n.44 in data 29/12/2014, esecutiva come per legge, il servizio cui si fa riferimento è stato completamente riorganizzato in considerazione delle sempre minori risorse finanziarie a disposizione dell'Ente e delle evidenti modifiche dell'assetto demografico del comune. Le nuove percorrenze, pari a complessivi Km.49.196 annui, sono state organizzate nel tentativo di servire tutte le aree extraurbane ed urbane del territorio in modo da garantire il mantenimento di buoni livelli di mobilità, nonostante la soppressione di alcune corse in orari meno strategici.

Con successiva Deliberazione di Giunta Comunale n.118 in pari data, poi, sono state determinate le tariffe da applicare agli utenti che a vario modo usufruiscono del servizio, in ossequio ai più ampi principi stabiliti dall'organo consiliare.

Da quanto esposto e dalla volontà che il servizio sia gestito in concessione da soggetto terzo all'uopo individuato, deriva quanto espressamente previsto dal Capitolato Speciale di Appalto che sarà adottato:

*"A fronte dell'imposizione degli obblighi di servizio imposti, l'Ente affidante si impegna a corrispondere al Gestore il corrispettivo/contributo nella misura di € 50.000,00 annui, oltre I.V.A. al 10%, sulla base del corrispettivo chilometrico di €/Km. 1,02 oltre IVA e della percorrenza complessiva annua dei servizi programmata in 49.196 km/anno, nonché il diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente il servizio. Il corrispettivo di € 50.000,00 annuo è suscettibile di diminuzione sulla base dello sconto praticato in*


*sede di gara. Oltre al corrispettivo definito in sede di aggiudicazione sono, altresì, garantiti al soggetto aggiudicatario gli importi relativi alla vendita dei titoli di viaggio, secondo le tariffe determinate dall'Organo Esecutivo, secondo i criteri generali fissati dal Consiglio Comunale. Nessun onere aggiuntivo è previsto a carico del Comune di Moliterno oltre a quanto sopra specificato.*

*Si sottolinea, inoltre, con esclusivo riferimento a quanto disposto dall'art.29 del D.Lgs.163/2006 "metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici" per finalità inerenti il rispetto delle norme in materia di pubblicazione di avvisi e bandi di cui all'art.66 del D.Lgs.163/2006, che il valore presunto del presente appalto, comprensivo di tutte le opzioni di cui al punto II.2.2) è pari ad € 187.000,00 oltre IVA (valore dell'appalto addizionato del presunto ricavo massimo del 36% derivante dai ticket)."*

In ossequio al dettato normativo di cui all'art.30 del D.Lgs.163/2006, le procedure di gara per l'affidamento in concessione di servizi, sono escluse dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici, salvo il rispetto dei principi generali di trasparenza e adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità....: Per tali ragioni, stante l'importo posto a base d'aste (complessivi € 187.000,00 per il periodo di riferimento oltre IVA al 10% - importo comprensivo anche delle tariffe che saranno incassate dal gestore) si provvederà, oltre alla pubblicazione sull'albo on line dell'Ente, anche ad idonea pubblicazione del bando per estratto sulla G.U. Contratti della Repubblica Italiana.

Eventuali provvedimenti di affidamento diretto della concessione saranno adottati dall'ufficio per il periodo necessario all'espletamento del servizio nelle more della gara.

**Moliterno, li 30 dicembre 2014**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**AFFARI GENERALI**  
Dr.ssa R. MONTESANO  
